

Borgo Maggiore (RSM); il 03 aprile 2020/1719 d.F.R.

Prot. n. 785/DG/2020

Spettabili

ANIS

OSLA

USC

UNAS

ODCEC RSM

Ordine Avvocati e Notai RSM

=comunicazione tramite e-mail=

Oggetto: Chiarimenti operativi su aspetti contributivi in applicazione del Decreto-Legge 29 marzo 2020 n. 52 e successive modifiche.

In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute a questo Istituto, soprattutto in materia di applicazione dell'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge n. 52/2020, così come sostituito dall'articolo 8 del Decreto-Legge 29 marzo 2020 n. 55, inerenti la modalità di conteggio dei giorni ivi indicati, ovvero se siano considerati i giorni di malattia anziché i giorni di indennità, è parere di questa direzione, e così è stato disposto come informativa all'Ufficio Prestazioni, di conteggiare le giornate di indennità in quanto il tenore letterale della norma non pare lasciare dubbi:

"...l'**indennità economica temporanea** relativa alle malattie comuni è corrisposta nella misura del 30% per i primi cinque giorni... etc".

Pertanto procederemo all'applicazione della Legge come sopra esposto, con le modalità sotto indicate:

- le indennità di malattia verranno rimborsate con il metodo precedentemente in uso fino al 13 marzo 2020;
- le indennità di malattia, dal 14 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 51/2020, anche per malattie iniziate precedentemente, fino al 06 aprile 2020, cessazione effetti del Decreto Legge 52/2020, saranno rimborsate secondo il seguente schema

- dal 1° al 5° giorno retribuita al 30%
- dal 6° al 10° giorno retribuita al 45%
- dal 11° al 15° giorno retribuita al 60%
- oltre il 16° giorno retribuita all'86%

ove per giorni si intendono **giorni indennizzabili e non di calendario**.

L'infortunio sul lavoro rimane retribuito al 100% e la non idoneità alla mansione viene retribuita all'86%.

I certificati di malattia riguardanti la quarantena e riportanti data di emissione successiva a quella di decorrenza della stessa, sono ritenuti validi, poiché, al momento della prescrizione del periodo di sorveglianza obbligatoria (quarantena), ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) dell'ordinanza n. 3 del 1 marzo 2020, è stato notificato all'interessato l'apposito "Modulo Comunicazione stato quarantena"; per quanto riguarda invece i certificati del SSN Italiano non saranno ritenuti validi se la data di decorrenza è retrodatata rispetto alla data di emissione del certificato.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dottor Sandro Pavesi

